



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2014/0108(COD)

7.4.2015

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
(COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))

Relatore per parere: Laura Agea

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'analizzare il progetto di regolamento sui DPI, l'intento prioritario è stato presentare emendamenti volti a garantire che la direttiva in vigore non dia adito a interpretazioni che ne possano alterare l'efficacia e la certezza giuridica. L'ipotesi di base è che la sicurezza dei lavoratori possa essere garantita solo attraverso dispositivi assolutamente efficaci, dato che molto spesso gli incidenti sul posto di lavoro sono determinati non solo dal mancato uso di adeguati sistemi di protezione, ma anche dall'incapacità di utilizzarli in modo corretto.

Abbiamo inoltre rilevato che per garantire l'assoluta efficacia dei dispositivi di protezione occorre sviluppare e introdurre sul mercato prodotti mirati alle esigenze degli utilizzatori finali. Ecco perché abbiamo specificato che si deve tenere conto di chi li indossa o ne fa uso, distinguendo tra diverse categorie: uomo, donna, giovani lavoratori e persone disabili. Nell'indicare la categoria "giovani lavoratori" abbiamo dovuto tenere presente che le condizioni di lavoro dei giovani e i cambiamenti nel loro ambiente di lavoro, dovuti in gran parte alla crisi economica, hanno causato un aumento esponenziale del numero di giovani che abbandonano precocemente la scuola, il che ha portato a una fascia sempre più ampia di giovani lavoratori che hanno caratteristiche fisiche che devono essere prese in considerazione.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno rivedere taluni aspetti delle disposizioni tecniche del regolamento, in maniera tale da includere tutte le categorie di rischio e tutte le diverse casistiche, così da ridurre quanto più possibile le potenziali ambiguità e interpretazioni erranee.

L'analisi del regolamento è nata dalla convinzione che l'incertezza porta a interpretazioni errate e, conseguentemente, alla cattiva applicazione del regolamento.

Tenendo conto inoltre dei recenti sviluppi nell'ambito delle comunicazioni e della necessità di DPI su misura per gli utilizzatori finali, è prevista la possibilità di creare strumenti "ad hoc" che permettano agli utilizzatori finali di capire come utilizzare correttamente i DPI e sottolineino la loro importanza per la protezione degli utilizzatori finali dai rischi presenti sul luogo di lavoro.

Campagne di sensibilizzazione e la messa a disposizione di informazioni corrette e adeguate contribuiscono a proteggere i lavoratori e li incoraggiano a partecipare e a impegnarsi negli ambiti che li interessano direttamente

Abbiamo inoltre sottolineato che qualsiasi rischio o dubbio relativo alla conformità dei prodotti dovrebbe essere segnalato e che i prodotti in questione dovrebbero essere ritirati dal mercato per ridurre al minimo i rischi associati al loro utilizzo.

Abbiamo inoltre ritenuto necessario sottolineare la necessità di un monitoraggio trasparente e continuo dell'attuazione del regolamento, prevedendo sanzioni nei confronti di coloro che non lo rispettano.

Riteniamo che per potenziare l'ambiente di lavoro le politiche di investimento non siano sufficienti. Sono necessarie anche misure di protezione ineccepibili, dai requisiti minimi di sicurezza dei lavoratori a interventi concepiti per tutelare i lavoratori e portare la qualità dell'ambiente di lavoro a livelli adeguati.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il diritto alla salute e alla sicurezza è un diritto fondamentale e ogni lavoratore gode della garanzia legale di condizioni di lavoro rispettose della sua salute, della sua sicurezza e della sua dignità. I costi delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro a carico delle imprese e dei sistemi di sicurezza sociale sono valutati nell'ordine del 5,9% del prodotto interno lordo e l'adeguata prevenzione dei lavoratori favorisce il benessere, la qualità del lavoro e la produttività; pertanto, la prevenzione dei rischi, in particolare attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale di qualità, è essenziale per ridurre il tasso di infortuni e malattie collegati con il lavoro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È opportuno prestare attenzione alla concordanza tra il presente regolamento e le direttive 89/391/CEE e 89/656/CEE, in particolare per quanto attiene alle disposizioni relative alla valutazione dei DPI, all'informazione e

consultazione dei lavoratori e alla partecipazione dei lavoratori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Tuttavia, l'esperienza acquisita nella sua applicazione ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di questa esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE.

Emendamento

(3) Tuttavia, l'esperienza acquisita nella sua applicazione ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di questa esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE ***mantenendo, al contempo, il principio generale della protezione della salute e della sicurezza.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Poiché il campo di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale delle direttive basate sui principi del nuovo approccio. È dunque opportuno sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico appropriato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri.

Emendamento

(4) Poiché il campo di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale delle direttive basate sui principi del nuovo approccio. È dunque opportuno sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico appropriato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri, ***seguendo un approccio chiaro e improntato agli obiettivi mirante, in particolare, a tutelare la salute pubblica, migliorare la sicurezza sul lavoro e garantire la protezione degli utilizzatori.***

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE. ***Al fine di garantire all'utilizzatore di tali prodotti un livello di protezione altrettanto elevato di quello dei DPI oggetto della direttiva 89/686/CEE, i DPI per uso privato contro l'umidità, l'acqua e il calore (ad esempio guanti per rigovernare, guanti da forno) dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, in linea con i DPI simili per uso professionale già coperti dalla direttiva 89/686/CEE.*** I prodotti

Emendamento

(9) Alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE ***qualora siano esclusivamente destinati all'uso privato. Al fine di garantire un elevato livello di protezione, gli articoli per la protezione delle mani contro il calore estremo in ambiente domestico dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento, se rivendicano specificamente una funzione protettiva.*** I prodotti artigianali, quali i guanti fatti a mano ***e i guanti da forno***, per i quali il fabbricante non rivendica

artigianali, quali i guanti fatti a mano, per i quali il fabbricante non rivendica esplicitamente una funzione protettiva non sono dispositivi di protezione individuale e dunque non *rientrano tra i prodotti da includere*. È inoltre opportuno chiarire l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE aggiungendo un riferimento ai prodotti oggetto di altre normative e che sono pertanto esclusi dal regolamento sui DPI.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il 6 giugno 2014 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa a un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 per meglio proteggere i lavoratori dell'Unione dagli incidenti sul lavoro e dalle malattie professionali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di agevolare la comprensione e l'applicazione uniforme del presente regolamento, è opportuno inserire nuove definizioni per "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura" e adeguare le procedure di valutazione della conformità per questi tipi di DPI alle condizioni specifiche di fabbricazione.

(10) Al fine di agevolare la comprensione e l'applicazione uniforme del presente regolamento, è opportuno inserire nuove definizioni per "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura" ***nonché chiare definizioni di utilizzatore finale dei DPI*** e adeguare le procedure di valutazione della conformità per questi tipi di DPI alle condizioni specifiche di fabbricazione. ***Nella definizione di "DPI***

adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura" dovrebbe essere indicato con chiarezza che l'individualizzazione dei PPE deve avere un impatto concreto sull'ambiente di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Durante le dimostrazioni e le prove sul campo, è opportuno prendere precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone. Le prove sul campo non dovrebbero essere concepite per testare le prestazioni di protezione dei DPI, ma per valutare altri aspetti non attinenti alla protezione come il comfort, l'ergonomia e la progettazione. Tutte le parti interessate, ad esempio il datore di lavoro nonché l'utilizzatore o il consumatore, dovrebbero essere informate in anticipo in merito all'ambito e alla finalità della prova.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei **prodotti**, in funzione del ruolo che rivestono **nella** catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato

(11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei **DPI**, in funzione del ruolo che rivestono **nell'intera** catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, **l'adeguata informazione e** la protezione dei consumatori **e, ove**

dell'Unione.

opportuno, di altre persone, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che *i DPI proteggano la salute e la sicurezza delle persone e che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti* conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nella catena di fornitura e distribuzione.

Emendamento

(12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo *DPI* conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore *economico* nella catena di fornitura e distribuzione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per facilitare l'attuazione dei requisiti previsti dal presente regolamento e aumentare la sensibilizzazione in merito, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a creare un sito web o un'applicazione per smartphone che includa tutte le informazioni pertinenti riguardo al presente regolamento, compresi i dati sulle autorità di notifica e sugli organismi di valutazione della conformità autorizzati a eseguire i compiti di cui al presente regolamento. Per consentire la comunicazione tra gli

operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È necessario garantire che i DPI che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza *del mercato* a fini di controllo.

Emendamento

(14) È necessario garantire che i DPI che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza *competenti* a fini di controllo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati. Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le dimensioni o la natura del DPI non consentano tale indicazione, ad esempio nel caso in cui l'importatore fosse costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

Emendamento

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati ***nonché le pagine web in cui l'utilizzatore finale del DPI può reperire informazioni aggiuntive sull'uso corretto del DPI.*** Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le dimensioni o la natura del DPI non consentano tale indicazione. ad esempio nel caso in cui l'importatore fosse costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) L'operatore economico che immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale oppure che modifica un ***prodotto*** in modo tale che la sua conformità alle disposizioni del presente regolamento potrebbe risultare compromessa ***dovrebbe esserne*** considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

Emendamento

(17) L'operatore economico che immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale oppure che modifica un ***DPI*** in modo tale che la sua conformità alle disposizioni del presente regolamento potrebbe risultare compromessa ***è*** considerato il fabbricante e ***dovrebbe*** assumersi pertanto i relativi obblighi.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero

Emendamento

(18) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero

essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e *dovrebbero* essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul DPI in questione.

essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti, *solo quando sia possibile garantire l'assenza conflitti di interessi*, e *devono* essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul DPI in questione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato *prodotti* non conformi.

Emendamento

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato *DPI* non conformi *e di determinare con precisione, chiarezza e trasparenza, le responsabilità di ciascun operatore*.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È necessario specificare chiaramente il rapporto e l'ambito di applicazione del presente regolamento rispetto al diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in particolare a norma della direttiva

Emendamento

(21) È necessario specificare chiaramente il rapporto e l'ambito di applicazione del presente regolamento rispetto al diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in particolare a norma della direttiva

89/656/CEE del Consiglio¹⁹, al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e dunque di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.

89/656/CEE¹⁹ del Consiglio, al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e dunque di garantire la libera circolazione dei DPI conformi. ***L'articolo 4 di detta direttiva obbliga i datori di lavoro a fornire DPI conformi alle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di progettazione e fabbricazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute. Ai sensi di tale articolo, i fabbricanti di DPI che forniscono DPI ai loro dipendenti devono provvedere affinché tali DPI ottemperino ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.***

¹⁹ Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

¹⁹ Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire che i DPI siano esaminati sulla base della tecnologia più avanzata, il limite di validità dell'attestato di certificazione UE dovrebbe essere fissato ad un massimo di 5 anni. È opportuno prevedere un processo di revisione dell'attestato. È altresì opportuno richiedere un contenuto minimo del certificato al fine di agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

(24) Al fine di garantire che i DPI siano esaminati sulla base della tecnologia più avanzata, il limite di validità dell'attestato di certificazione UE dovrebbe essere fissato ad un massimo di 5 anni. È opportuno prevedere un processo di revisione dell'attestato. ***Tale revisione dovrebbe consistere di una procedura semplice e rapida.*** È altresì opportuno richiedere un contenuto minimo del certificato al fine di agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura da cui risulti che un DPI è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione. È possibile permettere l'uso di altri marchi purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento

(27) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura da cui risulti che un DPI è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione. È possibile permettere l'uso di altri marchi purché contribuiscano a migliorare la protezione **della salute e della sicurezza** dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione dovrebbe essere ampliato. Le procedure di valutazione della conformità per ciascuna categoria di DPI dovrebbero essere stabilite, per quanto possibile, in base ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE.

Emendamento

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di **salute e sicurezza stabiliti dal presente regolamento**, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione dovrebbe essere ampliato. Le procedure di valutazione della conformità per ciascuna categoria di DPI dovrebbero essere stabilite, per quanto possibile, in base ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco dei DPI compresi in ciascuna categoria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. ***Nel contesto della*** preparazione e ***della stesura*** degli atti delegati, ***occorre che*** la Commissione ***garantisca contemporaneamente una*** trasmissione ***corretta e tempestiva*** dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(31) Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco dei DPI compresi in ciascuna categoria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***valuti l'impatto delle sue proposte***, anche presso esperti, ***e consulti rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nei settori che utilizzano abitualmente i DPI nelle attività svolte. Nella*** preparazione e ***nell'elaborazione*** degli atti delegati la Commissione ***dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata*** trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ***alle*** sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ***all'orientamento, alla vigilanza e al controllo, volte a prevenire le violazioni***, e sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione, ***tenendo presente che***

l'orientamento è il migliore strumento per evitare errori involontari da parte di datori di lavoro, fabbricanti di DPI e utilizzatori finali. Tali sanzioni dovrebbero essere imposte rapidamente ed essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Dato che la direttiva 89/656/CEE stabilisce prescrizioni minime per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro e che le disposizioni nazionali in materia di sicurezza sul lavoro prevedono l'uso obbligatorio dei DPI, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure opportune per incoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori a utilizzare i DPI adeguati, anche mediante la fornitura di informazioni chiare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle associazioni dei lavoratori sul loro utilizzo obbligatorio nonché la promozione, come modello di buona prassi, dei datori di lavoro che applicano tali norme e osservano i principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero istituire, preferibilmente attraverso la cooperazione tra autorità di vigilanza e parti sociali, un punto di contatto unico a cui gli utilizzatori finali dei DPI possano segnalare carenze ed errori relativi ai DPI. Le autorità di vigilanza hanno l'obbligo di dare seguito alla segnalazione degli utenti finali in modo rapido ed efficiente.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) È della massima importanza prevedere una piena correlazione tra i diversi aspetti collegati ai DPI, in particolare la loro produzione e utilizzo, e l'azione complessiva dell'Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), aspetto essenziale per garantire un livello elevato di protezione per i lavoratori e la definizione di un quadro d'azione per tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dall'ubicazione o dal settore di attività.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 ter) Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al settore del lavoro non dichiarato poiché, data l'impossibilità di verificare la conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le condizioni in tale settore espongono i lavoratori a rischi maggiori per la salute e infortuni sul lavoro e consentono ai datori di lavoro di sottrarsi alle proprie responsabilità. Il lavoro domestico, svolto soprattutto da donne, costituisce una sfida particolare, in quanto rientra nel settore informale, è singolarizzato e, per sua natura, invisibile.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) È della massima importanza includere la promozione dell'utilizzo dei DPI nelle iniziative di sensibilizzazione realizzate a livello di Unione e nazionale, nel quadro del rafforzamento di una cultura della prevenzione del rischio. Il miglioramento delle condizioni di lavoro ha un effetto positivo sulla produttività e la competitività, come sottolineato nel pacchetto occupazione.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) Data la varietà di situazioni esistenti in termini di dimensioni delle

imprese e diversità della forza lavoro, è opportuno utilizzare strumenti non legislativi, come i parametri di riferimento, l'identificazione e lo scambio delle buone prassi, la sensibilizzazione e strumenti informatici di facile impiego per contribuire a una protezione di alto livello dei lavoratori.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 quater) La sensibilizzazione in merito alla salute e alla sicurezza, compresi i DPI, dovrebbe essere contemplata nei programmi di studio fin dai primi anni, in modo da diminuire drasticamente il numero di incidenti e migliorare la salute e la sicurezza; la formazione in materia di salute e sicurezza e DPI dovrebbe essere integrata in particolare nella formazione professionale, avere pieno riconoscimento ed essere attestata da un diploma. È opportuno adoperarsi anche per migliorare in misura sostanziale l'informazione e la formazione degli imprenditori. I risultati delle ricerche sui nuovi DPI, derivanti dai progressi tecnologici e dalle nuove sfide, dovrebbero essere oggetto di una migliore diffusione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 35 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 quinquies) Secondo le proiezioni sulla

popolazione di Eurostat (Europop, 2010), la popolazione attiva dell'Unione sta invecchiando, il che richiede condizioni di lavoro idonee, compresa l'accessibilità al luogo di lavoro e interventi sul luogo di lavoro mirati ai lavoratori più anziani. Ciò implica la necessità di creare un ambiente sicuro e salubre, per l'intera vita lavorativa di una forza lavoro sempre più diversificata, per la quale la promozione della cultura della prevenzione è essenziale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e norme sulla libera circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) **destinati a essere immessi sul mercato** al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e norme sulla libera circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) destinati all'uso privato per proteggersi da **condizioni atmosferiche non estreme**;

Emendamento

(c) destinati all'uso privato per proteggersi da:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(i) condizioni atmosferiche non estreme
(abbigliamento stagionale, ombrelli, ecc.);***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(ii) umidità e acqua (guanti per
rigovernare, ecc.);***

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(iii) calore (guanti, ecc.), per i quali
l'operatore economico non rivendica
esplicitamente una funzione protettiva
contro il calore estremo;***

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(c bis) destinati a essere utilizzati in
situazioni in cui gli elementi con
potenziali caratteristiche protettive sono***

incorporati esclusivamente a fini di progettazione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) da utilizzare su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

Emendamento

d) da utilizzare **esclusivamente** su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In tali casi, la salute e la sicurezza degli utilizzatori è garantita, nella misura del possibile, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e in conformità della direttiva 89/391/CE del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Motivazione

È necessario limitare le deroghe allo stretto indispensabile; di qui l'introduzione di una disposizione parallela all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CE.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto i – lettera a

Testo della Commissione

(a) dispositivi **destinati ad** essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione;

Emendamento

(a) dispositivi **progettati e fabbricati per** essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono destinati a collegare tali dispositivi a un dispositivo o a una struttura esterni, che sono amovibili e non destinati ad essere collegati in modo fisso a una struttura;

Emendamento

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, **essenziali alla funzione del dispositivo**, che sono destinati a collegare tali dispositivi a un dispositivo o a una struttura esterni, che sono amovibili e non destinati ad essere collegati in modo fisso a una struttura;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "tipo di DPI": la serie di DPI uguali ai DPI descritti nella documentazione tecnica e ai DPI soggetti all'esame del tipo da parte dell'UE (nel caso della categoria II o III);

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2. "DPI adattati singolarmente": DPI fabbricati in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi ad un singolo utilizzatore;

Emendamento

2. "DPI adattati singolarmente": DPI fabbricati in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi ad un singolo utilizzatore ***specifico in base alle sue esigenze particolari, ad esempio uomo, donna, giovane lavoratore o persona disabile, con un valore aggiunto dimostrato per la salute e la sicurezza sul lavoro;***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3. "DPI fatti su misura": DPI fabbricati ***come unità singole***, per soddisfare le esigenze ***specifiche*** di ***un singolo utilizzatore***, secondo un modello di base, seguendo le istruzioni del progettista di tale modello di base e nel rispetto della gamma di variazioni ***ammesse***;

Emendamento

3. "DPI fatti su misura": DPI fabbricati per soddisfare le esigenze ***particolari di una singola persona specifica***, secondo un modello di base, seguendo le istruzioni del progettista di tale modello di base e nel rispetto della gamma di variazioni;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

5. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione;

Emendamento

5. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un ***tipo di*** DPI sul mercato dell'Unione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. "utilizzatore finale": la persona che indossa o utilizza il DPI;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis. "dimostrazione": qualsiasi presentazione di DPI, non in ambiente pericoloso, a fini promozionali;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 ter. "prova sul campo": un evento in cui un DPI non certificato è utilizzato in numero molto limitato e per un periodo molto breve per una valutazione (finale). Prima dell'inizio della prova, il fabbricante stabilisce precisamente la durata e lo scopo della prova, compresa la sua motivazione, e ne ottiene conferma dalle parti interessate. La prova viene effettuata esclusivamente in situazioni non pericolose e allo scopo di valutare, tra l'altro, il comfort, l'ergonomia o la progettazione. Le parti interessate hanno

accesso alla documentazione necessaria relativa alla prova, redatta dai laboratori accreditati o autorizzati e allegata al fascicolo tecnico allo scopo di garantire la protezione dell'utilizzatore.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i DPI possano essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati allo scopo per essi previsto, soddisfano il presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie *e opportune* affinché i DPI possano essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza, *illustrati chiaramente nel loro funzionamento* e usati allo scopo per essi previsto, soddisfano il presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

I DPI soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II.

Emendamento

I DPI soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II *e sono pienamente conformi alla direttiva 89/391/CEE.*

Motivazione

È assolutamente importante che i dispositivi di protezione siano pienamente conformi alla direttiva quadro sulla salute e la sicurezza.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire *prescrizioni relative* all'uso dei DPI, *a condizione che tali prescrizioni non riguardino* la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al presente regolamento.

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire *qualunque prescrizione relativa* all'uso dei DPI *ritenuta necessaria a garantire la protezione degli utilizzatori finali e di terzi o giustificata da un valore aggiunto in termini di salute e sicurezza dell'utilizzatore e che non riguardi* la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al presente regolamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al presente regolamento, a condizione che *un cartello visibile indichi* chiaramente che il DPI non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Emendamento

In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni, *eventi analoghi e prove sul campo*, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al presente regolamento, a condizione che *nell'area assegnata al soggetto espositore si trovino cartelli visibili che indicano* chiaramente che il DPI non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Emendamento

Durante le dimostrazioni **e le prove sul campo**, devono essere prese precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone **e per sensibilizzarle**. **Le prove sul campo non sono concepite per testare le prestazioni di protezione del DPI, ma per valutare, ad esempio, il comfort, l'ergonomia e la progettazione. Tutte le parti interessate (ad esempio, il datore di lavoro, chi indossa il DPI o l'utilizzatore finale) sono formalmente informate in anticipo dell'ambito e della finalità di tale prova. Al DPI viene apposta in modo chiaro e indelebile la marcatura "solo per prova sul campo". Dopo la conclusione della prova, i DPI utilizzati sono restituiti al fabbricante.**

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

Emendamento

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali **e necessari** di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE del DPI per almeno 10 anni dalla data della sua **immissione** sul

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE del DPI per almeno 10 anni dalla data della sua **messa a**

mercato.

disposizione sul mercato.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fabbricanti garantiscono che *sui* DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.

Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che *su ogni singolo* DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono *in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato*.

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono *nella lingua ufficiale degli utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI sarà messo a disposizione sul mercato*.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I fabbricanti garantiscono che *il* DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II *in una* lingua *facilmente comprensibile dagli* utilizzatori finali, *come stabilito dallo* Stato membro *interessato*.

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che *ogni* DPI, *compresa la sua più piccola unità*, sia accompagnato dalle istruzioni *e da altre informazioni* di cui al punto 1.4 dell'allegato II *nella* lingua *ufficiale degli* utilizzatori finali *dello* Stato membro *in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, nonché, ove possibile, da pittogrammi*.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. I fabbricanti che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento

9. I fabbricanti che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. *Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva. Durante il periodo di messa in conformità, i fabbricanti richiamano il DPI al fine di garantire un*

alto livello di protezione degli utilizzatori finali.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in *una* lingua *che possa essere facilmente compresa da* tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.

Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in *formato cartaceo o preferibilmente elettronico, nella lingua ufficiale di* tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) conservare la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dalla data di *immissione* sul mercato del DPI;

Emendamento

a) conservare la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dalla data di *messa a disposizione* sul mercato del DPI;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità **di vigilanza del mercato** nazionale, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI;

Emendamento

b) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale **competente**, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, **in formato cartaceo o preferibilmente elettronico**, ;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) se le autorità **di vigilanza del mercato** nazionali lo richiedono, cooperare con esse a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato.

Emendamento

c) se le autorità nazionali **competenti** lo richiedono, cooperare con esse a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importatori immettono sul mercato solo DPI conformi.

Emendamento

1. Gli importatori immettono sul mercato solo DPI **che rispettano i requisiti del presente regolamento e sono conformi alle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di requisiti di salute e di sicurezza**.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità *appropriate* di cui all'articolo 18. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI sia contrassegnato dal marchio CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE *o* da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato *dalle istruzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7*, nonché che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

Emendamento

Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità *essenziali* di cui all'articolo 18. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto *e comunicato* la documentazione tecnica, che il DPI sia contrassegnato dal marchio CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE *e* da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato *dai documenti richiesti*, nonché che il fabbricante abbia soddisfatto *tutte* le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. Le informazioni relative al contatto sono *in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le* autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. Le informazioni relative al contatto sono *nella lingua ufficiale dell'utilizzatore finale e delle* autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli importatori garantiscono che *il* DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II *in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.*

Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che *ogni* DPI, *compresa la sua più piccola unità,* sia accompagnato dalle istruzioni *e da altre informazioni* di cui al punto 1.4 dell'allegato II *nella lingua ufficiale degli utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato e, ove possibile, in una forma linguisticamente neutra.*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un DPI, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i DPI non conformi e i richiami di DPI e, se del caso, tengono un registro degli stessi, e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli importatori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento

6. Gli importatori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. ***Tali misure sono adottate entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui gli importatori vengono a conoscenza dell'informazione.*** Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente ***il fabbricante e*** le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. ***Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia

Emendamento

2. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia

accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai** consumatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

accompagnato dalle istruzioni **e da altre informazioni** di cui al punto 1.4 dell'allegato II, **nella lingua ufficiale dei** consumatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora un distributore ritenga o abbia motivo di credere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, egli non mette il DPI a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

Qualora un distributore ritenga o abbia motivo di credere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, egli non mette il DPI a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. ***In seguito, il fabbricante richiama immediatamente il DPI dal mercato. Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I distributori che ritengano o che

Emendamento

4. I distributori che ritengano o che

abbiano motivo di credere che un DPI che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, si assicurano che siano adottati i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

abbiano motivo di credere che un DPI che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, si assicurano che siano adottati i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente *il fabbricante e l'importatore nonché* le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. *Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva.*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o quando modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità *ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II* potrebbe risultare compromessa.

Emendamento

Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o quando modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità *al presente regolamento* potrebbe risultare compromessa.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II è stata dimostrata.

Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II è stata dimostrata. ***Il modello della dichiarazione di conformità UE è facilmente accessibile agli operatori economici tramite un indirizzo Internet.***

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del DPI, il marchio va apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Emendamento

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del DPI, il marchio va apposto ***in modo visibile, leggibile e indelebile*** sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato. Può essere accompagnata da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto interno e ha personalità giuridica.

Emendamento

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto interno **di ogni Stato membro** e ha personalità giuridica.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal DPI che valuta.

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal DPI che valuta **e firma una dichiarazione che ne certifica l'indipendenza e l'imparzialità. Esso tiene in debita considerazione i requisiti di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/391/CEE e, in particolare, alla direttiva 89/656/CEE.**

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente o indirettamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella messa a disposizione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei DPI,

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente o indirettamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella messa a disposizione, **nella commercializzazione**, nell'utilizzo o

né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

nella manutenzione dei DPI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle relative norme armonizzate e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione;

Emendamento

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle relative norme armonizzate e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione ***nonché della pertinente normativa nazionale***;

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

Emendamento

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato ***membro*** a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano **come guida generale** le decisioni ed i documenti **amministrativi** prodotti da tale gruppo.

Emendamento

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano le decisioni ed i documenti prodotti da tale gruppo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che **il subappaltatore o l'affiliata** rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

Emendamento

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che **i subappaltatori o le affiliate lungo tutta la catena di conformità** rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 39 – titolo

Sanzioni

Vigilanza, controllo e sanzioni

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme *sulle* sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni *previste* devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Gli Stati membri stabiliscono norme *sull'orientamento, la vigilanza, il controllo e le* sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. *Per evitare un uso improprio dei DPI ed errori involontari, gli Stati membri forniscono innanzitutto orientamenti sulle modalità di adempimento degli obblighi del presente regolamento. Se tuttavia, una volta ricevuti i necessari orientamenti, gli obblighi rimangono disattesi, interviene l'applicazione delle sanzioni.* Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Allegato I – categoria III – comma 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori da rischi molto gravi. La categoria III comprende esclusivamente i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai seguenti rischi:

Emendamento

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori da rischi molto gravi **quali morte o ferite e danni irreversibili alla salute**. La categoria III comprende esclusivamente i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai seguenti rischi:

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) ambienti a bassa temperatura aventi effetti **comparabili** a quelli di una temperatura dell'aria di -50°C o inferiore;

Emendamento

e) ambienti a bassa temperatura aventi effetti **equivalenti** a quelli di una temperatura dell'aria di -50°C o inferiore, **tenendo conto del wind-chill**;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Allegato II – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili.

2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente.

3. I requisiti essenziali vanno interpretati

e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché delle considerazioni tecniche ed economiche compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

4. Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi al fine di individuare tutti i rischi che concernono il DPI. Il fabbricante deve quindi progettare e fabbricarlo tenendo conto di tale analisi.

5. In sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante deve considerare non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi *da cui sono destinati a proteggere*.

Emendamento

I DPI devono offrire una protezione adeguata *e completa* nei confronti dei rischi *per garantire e preservare la salute e la sicurezza degli utilizzatori e di terzi*.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato II – punto 1.2.1.1.

Testo della Commissione

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi

Emendamento

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi

i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.

i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori ***o determinare la non conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento.***

Emendamento 91

Proposta di regolamento Allegato II – punto 1.2.1.2. – titolo

Testo della Commissione

1.2.1.2. Stato della superficie ***soddisfacente*** di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

Emendamento

1.2.1.2. Stato della superficie ***ottimale*** di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – titolo

Testo della Commissione

1.4. Istruzioni del fabbricante

Emendamento

1.4. Istruzioni ***e informazioni fornite dal*** fabbricante

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione ***consigliati*** dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità d'impiego alcun effetto nocivo per i DPI o

Emendamento

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione ***indicati*** dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità d'impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per

per l'utilizzatore;

l'utilizzatore;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la data o il termine di scadenza dei DPI o **di alcuni** dei loro componenti;

Emendamento

(e) la data o il termine di scadenza dei DPI o dei loro componenti;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – comma 2

Testo della Commissione

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e **almeno** nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Emendamento

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario ***per consentire all'utilizzatore finale di utilizzare il DPI in modo sicuro e corretto. Qualunque istruzione pertinente aggiuntiva per la scelta, l'utilizzo e la manutenzione dei DPI deve essere messa a disposizione in modo facilmente accessibile a qualunque persona interessata.***

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.3. – comma 3

Testo della Commissione

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare che si appannino.

Emendamento

Devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare che si appannino.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.4. – comma 2

Testo della Commissione

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la durata del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare una data di scadenza ragionevole in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.4. – comma 3

Testo della Commissione

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, *se possibile*, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; *in mancanza di ciò, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni.*

Emendamento

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.4. – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le condizioni di immagazzinamento non devono avere alcun effetto nocivo per i DPI al fine di preservarne la totale efficienza e proteggere adeguatamente l'utilizzatore finale.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.8. – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2.8. DPI per interventi in situazioni ***estremamente pericolose***

2.8. DPI per interventi in situazioni ***ad alto rischio***

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.8. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le istruzioni fornite dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni ***estremamente pericolose*** devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Le istruzioni fornite dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni ***ad alto rischio*** devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.8. – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale

Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale

dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore ***nelle condizioni prevedibili*** di impiego.

dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore ***in ogni condizione prevedibile*** di impiego.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.9. – comma 1

Testo della Commissione

Se i DPI sono muniti di componenti che l'utilizzatore può regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente ***montati*** e rimossi senza l'uso di utensili.

Emendamento

Se i DPI sono muniti di componenti che l'utilizzatore può regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente ***regolati*** e rimossi senza l'uso di utensili.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.12. – comma 1

Testo della Commissione

Le marcature o le indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza apposte su questi tipi di DPI devono essere se possibile pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la durata prevedibile del DPI. Queste marcature devono inoltre essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione errorea. In particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere ***nella o nelle lingue ufficiali dello*** Stato membro ***dove sarà usato*** il dispositivo.

Emendamento

Le marcature o le indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza apposte su questi tipi di DPI devono essere se possibile pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la durata prevedibile del DPI. Queste marcature devono inoltre essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione errorea. In particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere ***in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli utilizzatori finali, stabilita dallo*** Stato membro ***in cui il dispositivo è messo a disposizione sul***

mercato.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.12. – comma 2

Testo della Commissione

Se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI (o di un componente intercambiabile per DPI) non è possibile apporre interamente o in parte la marcatura necessaria, le informazioni pertinenti devono figurare sull'imballaggio e nelle istruzioni del fabbricante.

Emendamento

Se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI (o di un componente intercambiabile per DPI) non è possibile apporre interamente o in parte la marcatura necessaria, le informazioni pertinenti devono figurare sull'imballaggio e ***figurare in modo chiaro e con idonea menzione*** nelle istruzioni del fabbricante.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.14. – comma 1

Testo della Commissione

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi.

Emendamento

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare in particolare ***tutti*** i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.4. – titolo

Testo della Commissione

3.4. Protezione ***nell'acqua***

Emendamento

3.4. Protezione ***in un liquido***

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.4.2. – comma 1

Testo della Commissione

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo *nell'acqua*. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

Emendamento

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo *nel liquido*. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.5. – comma 2

Testo della Commissione

Ciascun esemplare di DPI deve avere un'etichetta recante il livello di riduzione acustica fornito dallo stesso; laddove non sia possibile apporre l'etichetta al DPI, essa deve essere apposta sull'imballaggio.

Emendamento

Ciascun esemplare di DPI deve avere un'etichetta recante il livello di riduzione acustica fornito dallo stesso; laddove non sia possibile apporre l'etichetta al DPI, essa deve essere apposta *in modo chiaro e corretto* sull'imballaggio.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.6. – punto 3.6.1. – comma 1

Testo della Commissione

I materiali costitutivi e gli altri componenti destinati alla protezione dal calore radiante e convettivo devono avere un coefficiente

Emendamento

I materiali costitutivi e gli altri componenti destinati alla protezione dal calore radiante e convettivo devono avere un coefficiente

adeguato di trasmissione del flusso termico incidente e un grado di incombustibilità *sufficientemente* elevato, per evitare ogni rischio di combustione spontanea nelle condizioni prevedibili di impiego.

adeguato di trasmissione del flusso termico incidente e un grado di incombustibilità *adeguatamente* elevato, per evitare ogni rischio di combustione spontanea nelle condizioni prevedibili di impiego.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.6.1. – comma 5

Testo della Commissione

I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

Emendamento

I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi *industriali o* di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità *e protezione termica o di riscaldamento ad arco* corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.6.2. – comma 4

Testo della Commissione

Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi *di breve durata* in ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego previsto.

Emendamento

Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi *per un tempo limitato* in ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego previsto.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.7. 2. – parte introduttiva – lettera b

Testo della Commissione

b) i DPI devono impedire **per quanto possibile** la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Emendamento

b) i DPI devono impedire la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 1

Testo della Commissione

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere **la maggior parte dell'energia** irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

Emendamento

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere **tutta l'energia** irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 2

Testo della Commissione

A tale scopo, le **lenti protettive** devono essere **progettate e fabbricate** in modo da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale

Emendamento

A tale scopo, **i dispositivi di protezione per occhi** devono essere **progettati e fabbricati** in modo da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di

da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile. ***I DPI destinati a proteggere la cute dalle radiazioni non ionizzanti devono essere in grado di assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive.***

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica la sostituzione di "lenti protettive" con "dispositivi di protezione per occhi" nell'intero testo.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 3

Testo della Commissione

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto della radiazione emessa nelle condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve recare il numero del fattore di protezione corrispondente alla curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Emendamento

I dispositivi di protezione per occhi inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto della radiazione emessa nelle condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve recare il numero del fattore di protezione corrispondente alla curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 4

Testo della Commissione

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere devono essere ***classificate*** in ordine crescente secondo i

Emendamento

I dispositivi di protezione per occhi adatti a sorgenti di radiazione dello stesso genere devono essere ***classificati*** in ordine

loro fattori di protezione e il fabbricante deve indicare nelle istruzioni in particolare come scegliere il DPI più adatto tenendo conto delle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

crescente secondo i loro fattori di protezione e il fabbricante deve indicare nelle istruzioni in particolare come scegliere il DPI più adatto tenendo conto delle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 5

Testo della Commissione

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di *lenti* filtranti.

Emendamento

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di *dispositivi di protezione per occhi* filtranti.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.10. 2. – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo da garantire *per quanto possibile* una chiusura ermetica totale che ne consenta, *se necessario*, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

Emendamento

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo da garantire una chiusura ermetica totale che ne consenta *anche* un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. un elenco *dei* requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;

Emendamento

3. un elenco *di tutti i* requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;

Emendamento 121

**Proposta di regolamento
Allegato III – comma 2 – punto 10**

Testo della Commissione

10. una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche *di progettazione*;

Emendamento

10. una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche *definite nella documentazione tecnica*;

Emendamento 122

**Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti *essenziali di salute e di sicurezza* applicabili *cui fa riferimento l'articolo 5 e che sono stabiliti nell'allegato II*.

Emendamento

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili *del presente regolamento*.

Emendamento 123

**Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 4 – punto 4.1.**

Testo della Commissione

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti *essenziali di salute e di sicurezza* applicabili.

Emendamento

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti applicabili *del presente regolamento*.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) per i DPI fatti su misura, una descrizione della gamma di variazioni e misure ammissibili che devono essere prese dall'operatore economico durante il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo di DPI approvato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 7 – punto 7.3.

Testo della Commissione

Emendamento

7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili *alla luce dello stato della tecnica*.

7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 7 – punto 7.4. – lettera b

Testo della Commissione

(b) in caso di un'evoluzione **dello stato della tecnica** di cui al punto 7.3;

Emendamento

(b) in caso di un'evoluzione **dei requisiti giuridici** di cui al punto 7.3;

Emendamento 127

**Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia dell'attestato di certificazione UE, dei suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il DPI è stato **immesso** sul mercato.

Emendamento

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia dell'attestato di certificazione UE, dei suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il DPI è stato **messo a disposizione** sul mercato.

Emendamento 128

**Proposta di regolamento
Allegato VI – paragrafo 2 – comma 2**

Testo della Commissione

Per i DPI fatti su misura, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di **fabbricazione** e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fatti su misura al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento

Per i DPI fatti su misura, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di **produzione** e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fatti su misura al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Per i DPI adattati singolarmente, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di adattamento e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI adattati singolarmente al modello di base

descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Allegato VI – paragrafo 3 - punto 3.1.

Testo della Commissione

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e che soddisfa i requisiti *essenziali di salute e di sicurezza* applicabili.

Emendamento

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e che soddisfa i requisiti applicabili *del presente regolamento*.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Allegato VII – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e soddisfa i requisiti *essenziali di salute e di sicurezza* applicabili *cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II*.

Emendamento

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e soddisfa i requisiti applicabili *del presente regolamento*.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Allegato VIII – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni dalla data di *immissione* sul mercato del DPI:

Emendamento

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni dalla data di *messa a disposizione* sul mercato del DPI:

Emendamento 132

**Proposta di regolamento
Allegato IX – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. DPI (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie):

Emendamento

1. ***Identificazione del DPI*** (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie. ***Essa può includere, se utile ai fini dell'identificazione del DPI, un'immagine di sufficiente chiarezza***):

PROCEDURA

Titolo	Dispositivi di protezione individuale	
Riferimenti	COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 2.4.2014	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 2.4.2014	
Relatore per parere Nomina	Laura Agea 30.9.2014	
Esame in commissione	26.2.2015	24.3.2015
Approvazione	1.4.2015	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	49 0 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ādám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Sión Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eleonora Evi	